

## La donna fuori di casa: appunti per una ricerca

di MARIA RITA LO FORTE SCIRPO

Il motto, *latet anguis in herba*, potrebbe incisivamente riassumere ciò che la donna medievale rappresentava agli occhi dei contemporanei meno indulgenti: frivola, maliziosa, fragile, potenzialmente infedele, fonte di guai e di sventure, incubo pari a quello dei morti che, di notte, turbano la tranquillità dei vivi.

All'infuori della "donna serpente", esisteva, per i moralisti, un unico positivo, ma, in realtà, amorfo, modello femminile che — all'insegna dell'obbedienza, della rassegnazione e dell'umiltà — gioiosamente si consacrava, anima e corpo, al culto del focolare domestico e alla pietà cristiana, riscattandosi, in tal modo, del male originario.

Ma i tentacoli con cui le espressioni del maligno cercavano di riaffermare le nostre prede erano così svariati da indurre l'uomo, che ne intuiva le minacce ed i pericoli eversivi, ad esercitare — sulle stesse — emarginandole, un rigido monopolio che ne bloccasse affermativi spunti di crescita.

Al di là, comunque, degli intenti, la volontà parossistica di arginare la schiera del cosiddetto "sesso debole", negandole libertà d'azione e di pensiero, favoriva, a nostro avviso, nelle militanti, una lenta e graduale presa di coscienza di ciò che il terribile germe della perseguitata realtà alternativa (gestione autonoma del proprio essere e dei propri beni) poteva raffigurare se opportunamente coltivato.

Questi brevi note, anticipazione di una più vasta ed estensiva ricerca avente per oggetto la donna nella società siciliana el basso-medioevo, si prefiggono, infatti, di dimostrare come, non di rado, la "dolce e soave" creatura femminile, vagheggiata da moralisti ed idealisti, sollevando il capo troppo volte chino, rivolgesse la propria attenzione non soltanto alle precipue mansioni a lei riservate dall'ottusa attenzione non soltanto alle precipue mansioni a lei riservate dall'ottusa ottica maschilista (v. la riproduzione, il buon andamento della casa, l'educazione dei figli, l'arte del ricamo

e del cucito o — se la categoria sociale e la fortuna lo consentivano — la cura, l'abbellimento della propria persona e l'agghindamento del corpo) ma anche verso settori per così dire preclusi, richiedenti, cioè, quello spirito speculativo e pratico che posseggono *managers*, affaristi, imprenditori e, perché no, usurai, a qualsiasi area geografica o a qualsiasi secolo appartengano.

Per un primo approccio con l'indagine in questione, abbiamo ritenuto conveniente assumere a saggi campioni i documenti dei registri notarili di Adamo de Cictella a Palermo della fine del XIII secolo, nonché dei registri di lettere gabelle e petizioni, 1274-1321, a cura di F. Pollaci Nuccio e D. Gnoffo, privilegiandone quelli, a nostro avviso, in tal senso, più significativi.

Dallo spoglio degli atti, vengono fuori parecchi nomi femminili, di varia origine ed estrazione, denunciando alcuni una discendenza servile, altri ancora signorile ed altri, invece, ai nostri fini, del tutto insignificanti ed infruttuosi in quanto citati e, dunque, presenti solo per il rapporto di parentela che unisce una qualsiasi donna ad un consanguineo, sia esso il marito, il fratello, il figlio o la figlia e per contratti o per obbligazioni di tipo corrente o di rito, quali il matrimonio *per verba de futuro*, con relativa dote (e controdote), la restituzione della stessa nei casi contemplati, la *divisio bonorum*, *tenimenti domorum*, vendite associate etc.

Spulciando e selezionando ancora, affiora dalle carte un gruppetto di donne la cui fisionomia non è certo quella di un essere debole, delicato o riservato, bensì rivelatrice di una spiccata personalità ed intraprendenza, di quella grinta, cioè, ed ostinata volontà che la induce ad emergere, dall'oscurità e dalla monotonia di tutti i giorni, per scovare uno spazio vitale che le consenta di opporsi ai rigidi schemi imposti dalla mentalità corrente e dalle norme consuetudinarie, e di tentare di porsi alla pari con l'uomo, padrone incontrastato della scena economica e finanziaria del tempo.

E quello che potrebbe, a prima vista, sembrare un sogno, una fantasticheria mai raggiungibile e destinata, sempre e solo, allo stadio di anelito, sembra, invero, già profilarsi all'orizzonte negli anni di cui ci occupiamo.

All'*identikit* della nostra donna, alla possibilità di realizzare il suo desiderio di evasione e di respirare una boccata di ossigeno puro, concorrono tre elementi: averi, danaro, un'attività svolta in proprio o quanto meno ai margini di quell'altra probabilmente esercitata dal consorte o da un familiare, cosicché sulla scorta dei succitati elementi di identificazione, di altri indizi e sfumature, nonché della natura del contratto di cui essa stessa è protagonista, possiamo approntare una certa, anche se sommaria, casistica femminile in cui il denominatore comune è il profitto, la voglia di lucro, e le cui palesi estrinsecazioni pratiche sono: invischianti in operazioni quali il prestito, gli investimenti o interessi in ambito commerciale o artigianale.



E, volendo fornire i necessari elementi di supporto per la dimostrazione di quanto prima profilato, non ci resta che passare all'esemplificazione, passando in rassegna alcuni dei documenti piú chiarificatori ed eloquenti.

Prototipi di donne per le quali il denaro, il "capitale", non va accantonato o depositato passivamente, ma impiegato in tutti i modi redditizi, a cominciare da quello piú semplice, immediato, vecchio quando il mondo, del prestito a tassi piú o meno onerosi o a condizioni denunciante, talvolta, un certo strozzinaggio, sono donna Finna e la vedova Perna (*De Citella I*, docc. 396 e 402). Entrambe concedono, infatti, a dei concittadini, un mutuo rispettivamente di oz. 2 e t. 77,5, da restituire in un certo lasso di tempo (2 anni nel primo caso e 1 nel secondo), trascorso il quale, potranno rivalersi su proprietà del debitore (2 case, sita la prima nella Kalsa e l'altra nel Cassaro) su cui hanno acceso — prudentemente, o se preferisce, con avvedutezza e furberia — un'ipoteca, percependone, nel frattempo, i proventi con certe clausole.

E il prestito, talora, non investe il solo danaro ma anche oggetti di consumo di un certo valore, come nel caso di quel documento in cui una certa Margherita, moglie del *corbiserius* Giacomo de Lombardo, concede in mutuo a Filippo de Asti, Lombardo, *tobaliam suam lineam cum listis sericis laboratis ad aves* che il suddetto Filippo si impegna a restituire entro otto giorni, corrispondendo, in caso contrario, *precium ipsius iuxta assercionem et extimacionem dicte creditricis* (*De Citella II*, doc. 70). Riserva, quest'ultima, che potrebbe far pensare o alla vendita del manufatto stesso, realizzato dalla donna e consegnato al committente per una verifica mirante ad accertarne la qualità — visto che, non di rado, nei casi di committenza di prodotti artigianali si insiste sul fatto che debbano essere tessuti e lavorati *de bono filo et bona sete suctili absque fraude et dolo* — o ad una misura cautelativa per un campione di mostra assegnato all'uomo che le procaccerà ordinazioni e, dunque, profitti.

Ma le nostre creature femminili che si muovono — denunciando *savoir faire* — nei campi piú disparati, vendendo (e manomettendo) servi, uva, vigne, diritti ereditari, cotone ai *coctunerii* della città, affittando botteghe, dando in gabella giardini, nominando procuratori per il recupero crediti e divenendo a loro volta procuratrici, non esitano, addirittura, a mettersi in contatto con specialisti del settore degli scambi catalani, giudei e messinesi.

È il caso di Leonetta che, negli affari e nelle obbligazioni sembra muoversi in *tandem* col marito Giacomo *de Sancto Ambrosio*, corrispondendo *mutuo* la prima ai catalani di Valenza, Bernardo Cassani e Pietro Carriga, oz. 20 (*De Citella I*, doc. 27), da restituire entro un mese e mezzo, e acquistando il secondo, per oz. 5.22.10, dal mercante Giacomo *de Canonis de Barchinona*, *ancillam olivacchiam sarracenam nomine Salinam* (*De Citella I*, doc. 244); od ancora di Giovanna, vedova di Gentile *archerius*, che dovrà riscuotere in due soluzioni, a Natale e per la quaresima, da Bu-

*schac Shimilel*, oz. 2.12, *pro precio centenariorum duorum de uvis albis, quas emerat et receperat ab eadem* (*De Citella II*, doc. 111), ed, in ultimo, di Pagana Lancea, che, già claricsa, nel disporre nel suo testamento un *legatum* o lascito per Federico Lancea di oz. 50, non pensando minimamente di lasciarle infruttuose e sterili per il legatario, le aveva depositate *penes quosdam mercatores apud Messanam cum lucro inde proveniente* (*De Citella II*, doc. 288).

Altri documenti, inoltre, espressione di tornaconto e di interessenza, sono quelli in cui esse appaiono protagoniste di investimenti fruttiferi o partecipazioni societarie, v. Contessa *de Cephaludo* che consegna ad Aiuto de Borgo *tarenos auri quinquaginta duos et medium ponderis generalis, cum quibus debet ipse Ayutus negociari in emendo et vendendo vino*. . . da gennaio ad agosto, ottenendo, alla scadenza, *dictam quantitatem pecunie et medietatem proficui exinde proventuri* (*De Citella I*, doc. 85); di gemma, vedova di Nicolò de Vico che versa *ex causa societatis* a Bertono conciator e a Nicolò di Alberto Bussinita oz. 26, *cum quibus promiserunt ipsi Berthonus et Nicolaus negociari ex causa predicta in arte conciarie*, per 1 anno, *pro comuni utilitate ipsorum et dicte Gemme, ut eis melius videbitur semotim ab aliis negociis eorum*, ricevendo al termine, in prima persona o tramite agente all'uopo delegato, le dette onze, *capitalis eius, et medietatem lucri sive proficui exinde proventuri* (*De Citella II*, doc. 219); di *Churanna*, vedova di Bentivegna Salvatico, assegnante a Giovanni *de magistro Robberto conciatore oz. 7* da investire nell'arte di cui sopra e alle stesse condizioni, tranne che per il periodo di tempo convenuto (*De Citella II*, doc. 384), od ancora quell'Antonella, *puella*, che tramite il marito della madre, assegna in accomandita a Giacomo de Aspigno oz. 25, *implicatas in carnibus sallitis et caseo oneratis in barca Frederici de Cephaludo et barca Iohannis Faxitelli nunc existentis in portu Panormi; quas carnes et caseum promisit [Iacobus] deferre per mare ex causa predicta ad risicum maris et gentium cum dictis barcais a Panormo apud Thermas, et abinde cum galea Bonifacii Imbriacii apud Ianuam, et ipsas carnes et caseum ibidem vendere et precium quod inde perceperit implicare in aliis mercibus et ipsas merces abinde deferre per mare ad dictum risicum in Siciliam*. Al ritorno, dunque, dell'accomandatario, Antonella o la madre riscuoterà — unitamente al capitale versato — tre parti del lucro (*De Citella II*, doc. 239).

Ma non sono questi casi isolati di partecipazione femminile ad attività lucrose. V'è, infatti, Giacoma, moglie del *sutor* Riccardo, che ingaggia, per t. 8 mensili, il *tabernarius* Corrado de Rigio, *ad vendendum vinum eorum quod emerant a magistro Petro Aquile de Corneto in societate, repositum in taberna dicti Petri*. . . , *hinc ad mensem unum et in antea quamdiu poterunt ad invicem concordari* (*De Citella II*, doc. 269) od altri contratti di accomandita tra cui spicca per originalità, viste le figure dell'accomandatario e dell'accomandante, quello in cui Manuele Amoroso dichiara di rice-



vere dalla moglie Nova *in accomandicia et vero deposito uncias duodecim et quartam ponderis generalis* (*De Citella* I, 363), impegnandosi a restituirla, a richiesta della depositante e con penalità — invero ricorrenti nelle obbligazioni e promesse di obbligazioni — in caso di trasgressione, ma espressione, nella fattispecie, di abilità contrattuale della donna se colui che dovrà gestire la quota versata è il marito.

E all'abilità contrattuale e si associa, in certi casi, un'operosità che sfocia nell'avviamento o consolidamento di un'attività artigianale, come avviene per donna Elena, vedova di Bonsignore de Stasio, che ingaggia Pagano, figlio di *Chamonus de Bicarro* per lavorare *patitos videlicet magnos ad rationem de tarenis auri quinque per centenarium et parvos ad rationem de tarenis quatuor per centenarium, completos omni perfectione ad vendendum* (*De Citella* I, doc. 198), la cui disinvoltura nel condurre una simile attività — oltre a testimoniare le forti responsabilità cui andava incontro una vedova nel gestire la propria persona e i propri negozi — potrebbe fare indulgere all'eventualità che la sudetta Elena avesse contribuito, al momento del matrimonio, con la propria dote, all'impianto della stessa attività o ne avesse già respirato l'aria nella famiglia d'origine e da questa l'avesse ereditata, visto che nessuna qualifica specifica di mestiere e, di calzolaio, segue al nome del marito.

Premesso questo, giova, inoltre, rilevare, in questa prima fase, quale fosse l'atteggiamento della nostra donna ogniqualvolta ricevesse dei torti o si sentisse lesa nella sfera del privato o nell'esercizio e conduzione dei propri affari e, dunque, nei guadagni che essa aveva programmato ne dovessero derivare; se la condizione femminile, cioè, costituisse per lei un vero *handicap*, con la *h* maiuscola, o se scendesse piuttosto in campo *im medias res*, per rimediare al colpo basso ed ai danni sofferti.

Ci soccorrono ancora i documenti che, specchio della vita di ogni giorno, mettono a fuoco una donna difficilmente sprovveduta, capace eventualmente, *suasione diabolica instigata*, di rubare e carpire la fiducia altrui (*Acta curie felicitatis urbis Panormi*, I, p. 23); di non accettare molestie e imposizioni; di accusare criminalmente e civilmente un uomo (*Acta* I, pp. 96, 105, 301); di perseguirlo senza tregua (*Acta* I, p. 136); di riservarsi, nel caso venga convenuta in giudizio, di pronunciarsi, prima di aver preso consiglio (*Acta* I, p. 283) e che, pronunciata, può risultare vittoriosa nella sentenza (*Acta* I, p. 212) o può, addirittura, far prevalere gli interessi economici di una sua consimile, esautorando, ridimensionando, disconoscendone le dichiarazioni, il proprio marito (*Acta* I, p. 272).

È una donna che, per recuperare ciò che le è dovuto, sia esso il capitale originario o i profitti ad esso collegati, non lascia nulla di intentato, non limitandosi, cioè, alle semplici nomine di procuratori che provvedano alla riscossione dei crediti (*ad petendum, exigendum et recipiendum ab omnibus et singulis debitoribus quicquid debetur...*), ma adisce — se necessario — le vie legali, non scoraggiandosi al pensiero di

dover iniziare procedure spesso lunghe e farraginose o di dover pubblicamente deporre come testimonia.

Illuminante, al riguardo, quel documento in cui la regia corte di baiulazione concede a Bindo *cappillerius* un termine di 15 giorni per produrre le prove utili a smantellare le accuse rivoltegli contro da Contessa, *uxor quondam Nicolai Blasii*, che dichiarava di avergli consegnato *tunicam unam de panno bleueto cum buctonibus de ambra in manicis ipsius tunice nec non et cum alio pari ipsius tunice ad vendendum. . . in mundinjs terre placee pro eo precio quo posset meliori*, a patto che *de predicto precio et vendicione dicte tunice proventuro in predictis mundinjs emeret mercimonia que sibi viderentur emenda et totum id lucri vel dampni quod deus dari (sic) eis ex mercimoniis ipsis equaliter Inter eos divideretur*. Ma l'accordo — secondo la donna — non era stato rispettato, dichiarando ancora la stessa che, essendo state ricavate, dalla vendita di cui sopra, oz. 27, aveva ricevuto solo *tarenos auri quatuor et pisas de lino duas de precio supradicto de lucro proveniente ex lucro dictorum mercimionorum* e, così essendo, aveva provveduto a citare l'*ex socio*, affinché erogasse il dovuto (*Acta* I, p. 214).

Brillante esempio quest'ultimo, come gli altri, in una società virile, di *self-made woman*.

Ma che il cosiddetto fenomeno della "donna mercante" o delle affariste prive di scrupoli non fosse un fenomeno del tutto irrilevante, occasionale e momentaneo; che la tendenza femminile ad impiegarsi e muoversi in campi speculatori non fosse destinata ad esaurirsi nel corso degli anni a venire, ma, piuttosto, si estendesse a macchia d'olio, aumentando le sollecitazioni e gli stimoli per colei che, acquisito un piccolo patrimonio, doveva, con gli stessi criteri, mantenerlo ed incrementarlo, è il risultato di altri sondaggi *ad hoc*, effettuati su *Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332-1333)*.

Ed è qui che si avverte già, rispetto agli esempi documentari precedentemente addotti, come l'attività femminile nei settori più volte dichiarati, divenga più intensa e febbrile, dinamica e disinvolta, pubblicamente riconosciuta e scontata se, nel proprio testamento — tra le dichiarazioni di possesso — Palermo, *uxor Mathei de Placia*, non tralascia di citare quel *cingulum de argento super cincto de seta russa quod est in pignore pro tarenis decem penes Dominicam mulierem de Chimminita (De Alamanna, doc. 19)* e così Sibilla, *uxor Pisani de Perrivecho* — tra i legati — quella coltre bianca, nuova, ad onde *quam asseruit habere et tenere Andreola mulier in pignore ab eadem testatrice pro debito tarenorum quindecim* e quell'altra ancora, con requisiti pressoché analoghi, che a Bartolomea, *uxor Basilii caprarii*, aveva assegnato *mutuo gratis* alla testatrice e che quest'ultima aveva dato in pegno a *frater Laurencius de ordine Sancti Augustini de Panormo* onde ottenerne, a sua volta, un prestito di fiorini 2 (*De Ala-*



manna, doc. 179). Citazioni queste che oltre ad offrirci un'idea convulsa del guadagno immediato o dilazionato che da un prestito poteva trarsi, ci propongono identiche immagini - nonostante il sesso - di creditori compiacenti.

Interessante, altresì rimarcare come la nostra donna non conceda il proprio danaro al primo venuto, senza, cioè, opportune cautele dettate da uno studio accorto del personaggio e delle possibilità che le si offrono di risarcirsi sui suoi beni.

Esempi peculiari, quelli di Riccarda che, *filia quondam Robberti de Bircichi*, consegna al *comitus* Guglielmo de *Guerchiis*, *ex causa mutui gratis* t. 32 in moneta pregiata (*in florenis de auro tribus et in carlensibus sedecim bene et electe pecunie*) e che il mutuuario si impegna a restituire entro un anno e mezzo, *sub ypotheca* di tutti i propri beni, in particolare *domorum duarum terranearum ipsius comiti Guillelmi sitarumintus cortile domorum ipsius comiti in quarterio Seralcadi dicte urbis secus hospicium dicti comiti ex una parte et secus domum Petri de Turri ex altera et alios confines* e, più dettagliatamente, *uuius domus ex predictis in qua est fenestra ad colompnam et alterius ipsarum domorum duarum que est prope domum existentem prope portam dicti cortili*, che *il comitus eidem Richarde propterea pignori obligavit tenendas et possidendas* finchè *sibi de predictis tarenis trigintaduobus sit integre satisfactum* (*De Alamanna*, doc. 41).

E che la semplice furbizia, notata in precedenza a proposito di donne che — in occasione di prestiti - accendevano ipoteche e garanzie sui beni di coloro che ne avrebbero usufruito, si trasformi, adesso, in vera competenza, traspare dalla dettatura delle condizioni ove oltre a leggersi che *pro eo tempore quo ipsa Richarda prefatas duas domos ut supra pro predicta causa tenuerit et possederit non debet aliquid de predicta pecunia quoquomodo deduci aut excomputari eciam si ipsas domos per eandem Richardam locari contigerit non obstante ad hoc consuetudine dicte urbis que de huiusmodi predictorum pignorationibus loquitur*, si legge pure che il debitore rinuncia espressamente a consuetudini e trattamenti privilegiati, non escluso il famigerato *privilegium fori civibus panormitanis indultum*. E alle succitate condizioni sarà nell'interesse del *comitus* restituire, quanto prima, la somma.

Continuando, non è neanche casuale, allora, che Margherita de Cazetta conceda un prestito di t. 13 a quel pecoraio che si rivela essere il suo fornitore di formaggio (*De Alamanna*, doc. 135); che Nedda, *filia quondam notarii Mathei de Vassallo*, assegni a Nicola di Baiamonte, sempre a titolo di mutuo, in un primo momento, fiorini 5 *boni et approbati auri et cunei fiorentini et ponderis generalis* e, in un secondo momento, *ex eadem causa mutui*, altri fiorini 6, *boni etc.*, da restituire a richiesta della mutuante, dietro ipoteca di tutti i beni, pena di oz. 1 e riserva, *si questio orietur*, di procedere *contra dictum Nicolaum in sua persona* (*De Alamanna*, doc. 189); od ancora che Ventura, *uxor quondam Thomasii de Lugullu*, mutui, per un tempo relativa-

mente breve, al frate Tebaldo di Lacerta, dell'ordine degli Eremiti di S. Agostino, *cum voluntate et assensu reverendorum fratris Nicolai de Panormo provincialis dicti ordinis in tota Sicilia et fratris Berardi de Fasana prioris dicte ecclesie in Panormo nec et conventus fratrum eiusdem monasterii*, oz. 2 (*De Alamanna*, doc. 209); ma, anche in questo caso, né la *voluntas*, né il *consensus* e il *mandatum* del provinciale, del priore e del convento sembrano essere per la nostra Ventura sufficienti se Tebaldo, a garanzia dell'obbligazione, pone i propri beni: *cortile domorum trium terranearum contiguarum ipsius fratris Thebaldi que sunt nunc dicti monasterii quod fuit olim dicti Mathei de Maida siti in Seralcadi*.

Altra abile conduttrice, in simili circostanze e, questa volta, non piú una vedova od una orfana, è Giacomina, *filia Iacobi de Sergio*, che, sempre *ex nomine mutui*, corrisponde complessivamente oz. 4,5 (augustali 6 + onze 3) al *magister* Enrico Pinricha, da restituire *in pecunia numerata tantum auri vel argenti*, entro un anno e ricevendone ampie garanzie, tra cui la fidejussione del genere del *magister* che rinuncia *iuri de primo principali conveniendo* (*De Alamanna*, doc. 263).

Soddisfatta parte del debito, *pro reliquis vero tarenis XV deficientibus*, Enrico assegna — alla donna — *in pignore, cayolam unam de seta viridi cum perlis in frontera eius et cum cannolectis de argento deaurato que sigillata est anulo signacioni notarii*. . . , per un mese, scaduto il quale dovrà, erogando i tari di cui sopra, “spegnare”, ritirare il pegno, procedendosi ancora, in caso di inadempienza, come di rito, alla vendita *per curiam* dello stesso, onde ricavarne il prezzo con cui soddisfare la creditrice e, aggiungendosi che, *id quod inde defeceretur, predictus Henricus tenetur reficere incontinenti mulieri predictae*.

E passando dai mutui agli investimenti, si nota come la donna continui, anche se con una lieve flessione, ad investire e, specie, nell'interesse di parenti piú o meno ristretti, per i quali agisce come se curasse evidentemente i propri affari. Si vedano, al riguardo, gli esempi di Contessa de Citella che, ai coniugi Giovanni di Bellacera e Isolda, assegna *ex causa societatis, nomine et pro parte et de pecunia* del nipote Angelone, oz. 10, *negociandas per dictos iugales in arte eorum lanerie ut eis videbitur commodius propter societatem predictam* e per cui riceverà, alla scadenza, il capitale versato piú la metà *totius lucri* (*De Alamanna*, doc. 201), o di Allegranza che, vedova di Pietro *iardinarius*, e ora moglie di Giovanni Nasello, a quest'ultimo consegna *ex causa depositi* e a nome del figlio di primoletto, il *pupillus* Antonio, oz 3, da restituire allo stesso al compimento della sua maggiore età, e accordando — nel frattempo — al ricevente la possibilità di *emere boves seu animalia vel mercacionem facere ex quibus possit dicto pupillo aliqua utilitas pro dicta sua pecunia pervenire* (*De Alamanna*, doc. 339).

Ma i veri profitti, come l'esperienza dell'affarista “maschio” dimostrava e inse-



gnava, provenivano dalla commissione delle due operazioni, dall'esercizio ad oltranza — da parte di un medesimo soggetto — di entrambe.

E, in ossequio a tale principio, probabilmente, aveva operato per tutta la vita il *magister* Matteo de Notario Nicola se, alla sua morte, una sfilza di crediti *ex causa et nomine mutui seu alia causa*, vengono a costituire l'eredità — nelle quote prescritte dalla *consuetudo latinorum* — della moglie e del figlio, *Iohannucius, pupillus* (*De Alamanna*, doc. 374). E a Perna, padrona, dopo tanti anni di convivenza, dei segreti con cui il marito ha gestito il proprio peculio, non rimarra che porsi su tale scia, impiegando verosimilmente tutto il danaro che il secondo marito, Berardo Arrasunati — *procuratorio nomine dicte Perne pro una tercia parte et nomine dicti pupilli pro duabus reliquis terciis partibus* — recupererà, *in iudicio et extra*, dai debitori a qualsiasi titolo, in altri e più convenienti prestiti e depositi fruttiferi.

E volendo terminare la nostra breve carrellata con un esempio “maturo” di mestierante femminile, non ci resta che segnalare la disincantata *fundacaria* Flaminga de Principatu.

Ora tenendo presente sia l'attività esercitata dalla nostra donna che la struttura interna dei fondachi — camere destinate ad alloggio *cum lectis furnitis*, sala da pranzo, taverna con *tabulerium ad vendendum vinum*, stalla per i giumenti degli avventori — nonché la loro frequentazione, con possibilità per i clienti di intrattenersi con prostitute, è facile comprendere come essa avesse potuto, nel giro di poco tempo, trarre dalle suddette attività una cospicua fonte di guadagni leciti ed illeciti; e, una volta acquisito il gruzzolo, impiegarlo con gli stessi mezzi di profittatrice, con cui sembra averlo costruito dal nulla.

E per Flaminga, il cui giro d'affari pare avere raggiunto un livello regionale, investendo l'intera isola, oltre che un noto centro del palermitano, si imporrà, infatti, la figura di un procuratore (il figlio) cui essa demanda *omnia negocia et causas* e, dunque, anche il recupero — presso terzi — delle somme sborsate *ex causa mutui, depositi, accomandicie et aliis quibuscunque racionibus atque causis*.

Emerge, in conclusione, dai saggi campioni fin qui riportati, un certo modo d'essere della donna, sinora trascurato a tutto vantaggio di quell'altro depresso, frustrato, emarginato ed ottenebrato e che, pure, indubbiamente esisteva. Ma come ogni medaglia ha il suo rovescio, così tra la folla delle “creature” anonime si insinuavano quelle destinate ad imprimere una svolta nella storia femminile e che, rinne-  
gando via via timidezza, pudore, sottomissione, soggezione e senso di inferiorità nei confronti del prevaricante ed invadente mondo maschile, ambiranno a ruoli sempre più decisamente paritari, ivi comprese le professioni “da uomo”.

NOTA

Sulla donna e sulla condizione femminile nella realtà quotidiana del Medioevo, a titolo indicativo, ricordiamo: *Women in medieval society*, a cura di S. MOSHER STUART, University of Pennsylvania press, 1976; *La femme*, vol. II (Recueils de la Société Jean Bodin, 12), Bruxelles 1962; *La femme dans les civilisations des X<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle*, in «Cahiers de civilisation médiévale, XX (1977)»; E. POWER, *Donne del medioevo*, Milano 1978; *Idee sulla donna nel Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterari della condizione femminile*, a cura di M.C. DE MATTEIS, Bologna 1981; R. PERNOD, *La donna al tempo delle cattedrali*, Milano 1982; G. DUBY, *Il cavaliere, la donna, il prete*, Bari 1984; E. ENNEN, *Le donne nel medioevo*, Bari 1986; M.R. LO FORTE, *Sulla posizione femminile nella società corleonese del Quattrocento*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», s. IV, vol. XXXIX, 1979-80, parte II, Palermo 1982, pp. 249-281; IDEM, *La donna nella società corleonese Del '400*, estratto da «Donna e società», Atti del IV Congresso internazionale di studi antropologici siciliani (Palermo 25-27 novembre 1982), pp. 161-169. Assai importanti, poi, sotto il profilo giuridico e in ordine ai rapporti che la donna intrattiene con la famiglia: M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Torino 1970; IDEM, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961; IDEM, *Problemi di diritto familiare nell'età dei comuni. Beni paterni e "pars filii"*, Milano 1968; N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano 1910; J. HEERS, *Il clan familiare nel Medioevo*, Napoli 1976; A. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec. VIII-XIII)*, Bari 1976; *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*, a cura di G. DUBY e J. LE GOFF, Roma 1977; G. DUBY, *Matrimonio medievale*, Milano 1981; D. HERLIHY, *La famiglia nel Medioevo*, Bari 1987. Spunti interessanti in: A.M. NADA PATRONE, *L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale*, Torino 1974, pp. 106-108, 124-133; M. ROWLING, *Nel Medioevo*, Milano 1975, pp. 71-94; J. LARNER, *L'Italia nell'età di Dante, Petrarca e Boccaccio*, Bologna 1982, pp. 107-145; D. NICHOLAS, *The domestic life of a medieval city*, University of Nebraska press, 1985, pp. 70-106; R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa, Bologna 1987*, pp. 799-842; *La vita privata dal feudalesimo al rinascimento*, a cura di G. DUBY, Bari 1987.

Sulla figura della vedova *domina et patrona*: N. TAMASSIA, *Il testamento del marito*, Bologna 1905; G. VISMARA, *L'unità della famiglia nella storia del diritto in Italia*, in «Studia et Documenta historiae et iuris», 22 (1956), pp. 228-265; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, III, Bologna 1966, p. 343; A. MARANGI, *Matrimonio e famiglia*, cit., pp. 162, 165, 192, 203, 241, 271; J.C. RUSSELL, *Recent advances in Medieval demography*, in «Speculum», (1965), p. 89; D. HERLIHY, *Medieval and Renaissance Pistoia: the social history of an itaian town*, New Hawen italian, U.P., 1967, p. 61; C. KLAPISCH, *Fiscalité et demographie en Toscane (1427-1430)*, in «Annales E.S.C.», (1969), pp. 1313-1337.

Sul valore della dote femminile ai fini dell'economia familiare, sulla «tendenza a sposarsi all'interno del mestiere» e «sul rapporto tra dote e carriera professionale»: D. OWEN HUGHES, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze della Genova medievale*, in «La famiglia nella storia», a cura di C.E. ROSEMBERG, Torino 1979; L. VESTRI, *Artigiani genovesi fra XV e XVI secolo: un'indagine sugli atti di dote*, in «Quaderni del Centro di Studi di storia della tecnica del C.N.R. (1982)».

Sui fondachi e sulle attività in essi esercitate: G. e H. BRESCH, «Fondaco» et tavernes de la Sicile medievale, in «Hommage à Geneviève Chevrier et Alain Geslan», Centre d'Archéologie Médiévale de Strasbourg, 1975, pp. 95-106; M.R. LO FORTE, *Strutture abitative nel Quattrocento siciliano*, in «Fardeliana», I, n. 2-3 (1982).

Per gli esempi citati nel testo sono state utilizzate le seguenti fonti edite: *Acta curie felicis urbis Paterni*, I, Registri di lettere gabelle e petizioni, 1274-1321, a cura di F. POLLACI NUCCIO-D. GNOFFO,



Palermo 1892, r.a. con *Introduzione* di F. GIUNTA e *Nota programmatica* di P. GULOTTA, Palermo 1982; *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (1° registro: 1286-1287)*, a cura di P. BURGARELLA, in «*Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum*», s. III, I, Roma 1981; *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2° registro: 1298-1299)*, a cura di P. GULOTTA, in «*Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum*», cit., II, Roma 1982; *Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332-1333)*, a cura di M.S. GUCCIONE, in «*Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum*», cit., III, Roma 1982. Per Flaminga, *fundacaria*: A.S.P., Not. Salerno Pellegrino, R. 5, c. 104r. Per esempi di donne ricoprenti in linea di principio o esercenti di fatto cariche e professioni maschili, si vedano: A.S.P., Not. Salerno Pellegrino, R. 5, cc. 158r.-159r.; *ibidem*, R.C., R. 11, c. 166v. e R. 16, c. 81v.